

# REGIONE TOSCANA

## LEGGE REGIONALE 14 maggio 2024, n. 17

Disposizioni in materia di promozione della circolazione dei crediti fiscali.

(GU n.9 del 1-3-2025)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 25 del 22 maggio 2024)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Promulga

la seguente legge:

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e z), dello Statuto;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria);

Considerato quanto segue:

1. La Regione Toscana riconosce l'importanza dell'efficientamento energetico e il contributo significativo che la riqualificazione degli edifici può fornire per raggiungere gli obiettivi fissati dalla programmazione regionale, nazionale e dell'Unione europea, a partire da quanto contenuto nel piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) 2030;

2. In tale contesto, la promozione di strumenti per il sostegno agli interventi aventi tali finalità rappresenta un passo centrale per contribuire al conseguimento della neutralità climatica;

3. In quest'ottica, anche in seguito all'evoluzione della normativa nazionale in materia, favorire la circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio, può rappresentare un sostegno concreto per i cittadini e per le imprese, oltre che uno stimolo importante per l'intero settore di riferimento;

4. Con la presente legge, si dispone pertanto la possibilità per gli enti pubblici economici e le società partecipate della Regione Toscana, non inclusi, ai sensi del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2023, n. 38, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), di assumere un ruolo attivo nella circolazione dei crediti edilizi disciplinandone i confini e prevedendo specifiche misure di attuazione;

Approva  
la presente legge:

Art. 1

Finalità

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) 2030 e in applicazione del regolamento UE 2021/119 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento per la neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) 401/2009 ed il regolamento (UE) n. 2018/1999 (Normativa europea sul clima), la Regione Toscana riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli enti pubblici economici regionali e società partecipate della Regione Toscana, non inclusi, ai sensi del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2023, n. 38, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), possono assumere un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali

derivanti da interventi di cui all'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, come specificati all'art. 121, comma 2, lettere da a) ad f), dello stesso, effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

## Art. 2

### Misure per la circolazione crediti fiscali

1. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 1, ferma restando la disciplina di cui al decreto-legge n. 11/2023 convertito dalla legge 38/2023, la regione:

a) monitora l'andamento delle cessioni dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti, anche avvalendosi, tramite specifici accordi e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, di piattaforme o elenchi elettronici già realizzati da camere di commercio, associazioni o federazioni di committenti, professionisti o imprese;

b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e società partecipate da essa controllati non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, il trasferimento dei crediti fiscali di cui al comma 2 al fine di conseguire il loro massimo realizzo, ferma restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'art. 121, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020;

c) promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e società partecipate da essa controllati non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009 anche per un loro utilizzo diretto in compensazione, nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria;

d) avvia il dialogo, le operazioni di Governo e di coordinamento con le autonomie locali affinché venga favorito l'acquisto dei crediti nella regione da parte di altri soggetti non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera c), gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate soggette a controllo non inclusi, ai sensi del decreto-legge n. 11/2013 convertito dalla legge n. 38/2023, nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, possono procedere, previa espressione di parere da parte dei rispettivi organi di revisione contabile, all'acquisto dei crediti fiscali in base alla capacità di compensazione annua mediante modello F24 dell'Agenzia delle entrate.

3. Gli enti pubblici economici regionali e le società partecipate soggette a controllo regionale, procedono all'eventuale acquisto dei crediti fiscali previo esperimento di procedura selettiva ad evidenza pubblica, secondo le condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito, nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato.

4. La cessione da parte delle banche avviene con assunzione della garanzia della solvenza del debitore, ai sensi dell'art. 1267 del codice civile.

5. I soggetti di cui al comma 3, al fine di preservare il proprio equilibrio economico e finanziario, accantonano in un apposito fondo rischi del bilancio di esercizio una percentuale pari almeno al 20 per cento del valore nominale dei crediti fiscali acquistati in funzione dei termini per gli accertamenti fiscali da parte dell'Agenzia delle entrate sui crediti originari.

6. L'acquisto dei crediti fiscali è subordinato al rilascio da parte degli istituti di credito:

a) della prova della acquisizione dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle attestazioni di cui agli articoli 119 e 121, comma 1 ter, del decreto-legge n. 34/2020 convertito dalla legge n. 77/2020;

b) della certificazione attestante che i crediti fiscali oggetto di cessione derivano da interventi di efficientamento energetico, riqualificazione sismica o ristrutturazione edilizia;

c) dell'impegno contrattuale al reimpiego sul territorio regionale dell'intero valore nominale dei crediti svincolati in operazioni dirette allo smobilizzo di crediti di cui all'art. 1, comma 2. A tale fine, l'istituto di credito presenta documentazione probante entro trenta giorni dalla domanda di accesso ai benefici di cui alla presente legge e, comunque, prima dell'erogazione del corrispettivo della cessione.

## Art. 3

### Criteri di valutazione delle domande di ammissione al beneficio

1. In presenza di una pluralità di domande di ammissione al beneficio, è accordata la preferenza all'istituto bancario la cui proposta di cessione è caratterizzata, in relazione al valore nominale del credito, dal maggiore sconto percentuale, al netto di ogni onere accessorio; in caso di eguale sconto percentuale, è preferito il cedente del credito di importo più elevato; in caso di crediti di eguale importo, il cedente del credito più prossimo alla scadenza.

2. Se tali criteri non soccorrono, l'ammissione al beneficio è accordata proporzionalmente ai diversi richiedenti.

## Art. 4

### Adempimenti

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le

modalita' di attuazione di quanto previsto all'art. 2.

2. La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce le modalita' attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui all'art. 1, comma 2. La fase negoziale con gli istituti di credito e' limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi ed il modello organizzativo previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione).

#### Art. 5

##### Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 14 maggio 2024

GIANI

(Omissis).